



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Termini di presentazione delle dichiarazioni 2026 e versamenti](#) Pag. 4
- [Scadenze Modello 730/2026](#) Pag. 5
- [Novità Modello 730/2026](#) Pag. 6
- [Decreto Milleproroghe](#) Pag. 8
- [Modifiche alle detrazioni per familiari a carico](#) Pag. 9
- [Tassazione agevolata incrementi retributivi lavoro dipendente](#) Pag. 10



STRUMENTI OPERATIVI

- [Quadratura quadri VE e VF](#) Pag. 11
- [Raccolta dati quadro VQ](#) Pag. 12
- [Check list Assirevi per controlli sul bilancio](#) Pag. 13
- [Lista di controllo del bilancio consolidato](#) Pag. 14
- [Lista di controllo informazioni integrative al bilancio IAS](#) Pag. 15
- [Raccolta dati visto di conformità per la compensazione di crediti derivanti dal modello Redditi/Irap](#) Pag. 16



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Bilancio in forma abbreviata](#) Pag. 17
- [Riduzione del capitale sociale per perdite](#) Pag. 18
- [Poste in valuta estera in bilancio](#) Pag. 19
- [Mensa e indennità sostitutive dal 2026](#) Pag. 20
- [Reverse charge nei contratti di appalto per movimentazione merci](#) Pag. 21



NON SOLO IMPRESA

- [Contributi I.V.S. 2026 per artigiani e commercianti](#) Pag. 22
- [Modello di registrazione atti privati \(RAP\)](#) Pag. 23
- [Piani di rateazione fra debiti rottamabili e non rottamabili](#) Pag. 24



AGEVOLAZIONI

- [Credito di imposta investimenti pubblicitari](#) Pag. 25



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di aprile 2026](#) Pag. 26



- [GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

[SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD](#)



[Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario](#)

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppcastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurencia Binda
Coordinatore di redazione: Stefano Zanon

Consiglio di Redazione:
Giuliana Beschi, Laurencia Binda, Paolo Bisi,
Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di Esperti:
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corgi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:
mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:
Tel. 0376/77.51.30
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

<p>AFFITTI BREVI</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Sardegna, con la risposta all'interpello n. 921-15/2026, ha chiarito che la motivazione al passaggio all'attività d'impresa nelle locazioni brevi è esclusivamente il numero di unità immobiliari catastalmente autonome destinate a questo tipo di contratto e, quindi, è irrilevante il frazionamento delle stesse o il numero di annunci pubblicati.
<p>RECUPERO DELLE RITENUTE NON OPERATE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rispondendo all'interpello n. 55/2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alla gestione del recupero delle ritenute d'acconto a seguito di un accertamento condotto sul sostituto d'imposta. In particolare, secondo l'Agenzia, è necessario che il committente emetta e trasmetta le Certificazioni Uniche "ora per allora": tali certificazioni devono essere distinte per ciascuna annualità in cui i compensi sono stati materialmente erogati. La società fornitrice, invece, dovrà presentare le dichiarazioni integrative del modello Redditi per le diverse annualità interessate, allo scopo di far emergere le ritenute e imputarle pro-quota ai propri soci. Infine, saranno le persone fisiche beneficiarie che dovranno presentare i relativi modelli Redditi integrativi per recepire il credito d'imposta.
<p>SOGLIA PER IL REGIME FORFETARIO E COMPENSI PERCEPITI PER ERRORE</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 68/2026, rettificando quanto affermato nella risposta n. 26/2026, ha chiarito che i compensi percepiti dai contribuenti forfetari per errore e restituiti non concorrono alla verifica della soglia di 85.000 euro.
<p>RICORSO CONTRO ATTO DELLA RISCOSSIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli (sentenza n. 2228/2026) non è ammissibile il ricorso contro un atto della riscossione quando lo stesso è stato notificato e iscritto a ruolo solo nei confronti dell'ente impositore e non anche dell'ente di riscossione, essendo una parte necessaria del giudizio. Inoltre, non sana il vizio la successiva e tardiva notifica del ricorso all'ente della riscossione.
<p>PRESTAZIONI GRATUITE DEL COMMERCIALISTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Cassazione, con l'ordinanza n. 4135/2026, ha ritenuto illegittimo l'accertamento Irpef al commercialista se ha lavorato gratis per parenti e amici e, quindi, non ha percepito compensi. Infatti, il professionista può erogare prestazioni senza farsi pagare, specialmente quando l'attività professionale si risolve solo nell'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. Nel caso di specie, sono elementi indiziari valutabili dal giudice le autodichiarazioni dei clienti che confermano di non aver versato il corrispettivo e l'attività di lavoro dipendente svolta dal commercialista.
<p>OBIETTIVA INCERTEZZA NORMATIVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Cassazione, con l'ordinanza n. 3466/2026, ha affermato che, per consentire al giudice di disapplicare le sanzioni per obiettiva incertezza normativa è necessario che il contribuente effettui una tempestiva e specifica richiesta, poiché la questione non è rilevabile d'ufficio dal giudice.
<p>OBBLIGHI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio Europeo ha approvato, il 24.02.2026, la semplificazione dei requisiti di rendicontazione di sostenibilità (Csr) e di due diligence (Csddd), nell'ambito del pacchetto Omnibus I. Il documento, in particolare, innalza le soglie per l'obbligo di rendicontazione a società con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. Per le imprese di Paesi terzi, i requisiti si applicheranno solo se la casa madre genera un fatturato superiore a 450 milioni nell'Unione Europea.
<p>REVOCA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E NUOVA DOMANDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Con il provvedimento n. 71684/2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per aderire al concordato preventivo biennale per le annualità 2026 e 2027. In particolare, è stato chiarito che, in caso di revoca della prima adesione, è possibile inviare una nuova comunicazione di opzione, nei termini per la sottoscrizione del patto fiscale, insieme alla dichiarazione dei redditi. Se si è aderito al CPB come persona fisica che svolge attività di impresa e attività di lavoro autonomo, la revoca ha effetto per entrambe le opzioni ed è sempre possibile una nuova richiesta di sottoscrizione del concordato. Inoltre, l'esercizio della revoca può essere formalizzato sia in modalità automatica, inviando il modello Cpb con il solo frontespizio della dichiarazione o in via congiunta con la dichiarazione dei redditi nella sua forma completa.



Notizie in sintesi (segue)

CONFERMA ISCRIZIONE PER COMMERCIALISTI CTU O PERITI

- Gli iscritti all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti del Tribunale devono confermare la propria iscrizione attraverso il portale "Gestione albi, elenchi Ctu e altri ausiliari" del Ministero della Giustizia.
- La conferma deve avvenire entro il 31.03.2026 secondo la scansione temporale collegata alla data di iscrizione che risulta nel portale ministeriale. La mancata conferma può comportare la cancellazione dall'Albo. È possibile allegare un'unica autocertificazione valida per tutti i documenti, utilizzando il modello allegato all'informativa n. 21/2024 del Consiglio nazionale dei commercialisti.

RECUPERO DEI PUNTI SULLA PATENTE A CREDITI

- Per recuperare sulla patente a crediti il minimo che consente di operare in cantiere (15 crediti), imprese e lavoratori autonomi dovranno svolgere specifici percorsi di formazione oppure svolgere investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A stabilire a quale dei due obblighi adempiere saranno le "Commissioni per il recupero dei crediti della patente" costituite, su base regionale, con decreto direttoriale 24/2026 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

ESTINZIONE PROCESSO PER PRIMA RATA ROTTAMAZIONE- QUATER

- La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 16.03.2026, n. 58889, ha stabilito che sotto il profilo processuale la rottamazione quater si perfeziona sempre con il solo pagamento della prima rata, senza dover attendere il completamento del piano dei versamenti. La sanatoria può applicarsi anche alle entrate non tributarie.
- Inoltre, la definizione effettuata da un coobbligato produce effetti nei confronti di tutti, anche se si tratta di entrate non tributarie.

TRASMISSIONE AI SOCI DELLE SANZIONI DALLA SOCIETÀ ESTINTA

- La Cassazione, con la sentenza n. 5986/2026, ha affermato che l'estinzione della società non comporta la trasmissione delle sanzioni tributarie ai soci. Infatti, il comma 2-bis, introdotto all'art. 2 D.Lgs. 472/1997, in base al quale la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società, non è una norma innovativa, ma una disposizione a carattere "ricognitivo" che ha chiarito e formalizzato un principio già immanente nel sistema e, quindi, si applica retroattivamente.

PARTECIPAZIONI SOCIALI RICEVUTE IN ESITO AI CONFERIMENTI D'AZIENDA

- L'Aidc, con la norma di comportamento n. 235, fornisce una chiave interpretativa dell'art. 176, c. 4 D.P.R. 917/1986 (Tuir), chiarendo che nel conferimento di azienda, l'art. 176 del Tuir stabilisce un principio di continuità, per cui le partecipazioni ricevute ereditano il periodo di possesso dell'azienda conferita.
- Ciò implica che la "stagionatura" va calcolata considerando l'azienda come un insieme unitario, senza distinguere tra i singoli beni che la compongono. Questa interpretazione è confermata dalla prassi e dalla dottrina, che escludono la rilevanza dei periodi di possesso dei singoli elementi patrimoniali.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA E RUOLO DELL'ESPERTO

- Il Tribunale di Lecce, con l'ordinanza del 29.01.2026, ha affermato che il parere dell'esperto è centrale nella decisione del Tribunale sulla concessione delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi. Tale parere deve essere sorretto da un'adeguata, completa e logica motivazione, specificando in che modo possa derivare turbamento al regolare corso delle trattative dall'eventuale mancata conferma per le misure protettive o concessione per quelle cautelari.

DICHIARAZIONE MUD 2026

- Scade venerdì 3.07.2026 il termine entro il quale inviare il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alle Camere di Commercio, al fine di dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2025, ma con il format previsto dal Dpcm 30.01.2026, in Gazzetta Ufficiale 5.03.2026, n. 53, che sostituisce integralmente quello di cui al precedente Dpcm 29.01.2025.

LEGGE ANNUALE SULLE PMI

- È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23.03.2026, n. 68 la legge annuale sulle piccole e medie imprese (L. 34/2026) che entrerà in vigore il 7.04.2026. Tra le misure introdotte si ricorda la riforma dell'artigianato, misure volte alla semplificazione per l'accesso al credito e alla sicurezza per le prestazioni in modalità agile, la stretta contro le false recensioni online, il sostegno al settore moda e un esonero contributivo nelle Pmi per favorire il ricambio generazionale.

 **APPROFONDIMENTI**

Termini di presentazione delle dichiarazioni 2026 e versamenti

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Si riepilogano le scadenze del 2026, relative al periodo d'imposta 2025.

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2026 - PER ANNO 2025¹

Soggetti interessati	Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)		
	Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%	
Persone fisiche					
Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate).	Dal 15.04 al 30.06	Dal 15.04 al 31.10	30.06.2026	30.07.2026³	
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Non ammessa	Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.06.2026).	Entro i 30 giorni successivi
	Senza obbligo di redazione del bilancio.				
	Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 codice civile.		Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro l'ultimo giorno del me-se successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione (31.07.2026) ¹⁻²	Entro i 30 giorni successivi

Note

- Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06 (28.06 se anno bisestile).**
- Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07).**
- Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).
- Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 2 e 8 D.P.R. 22.07.1998, n. 322. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.





Scadenze Modello 730/2026

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo; può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.

Tavola Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti

Scadenze	Sostituto d'imposta	Caf o professionista	Contribuente
Entro il 16.03	<ul style="list-style-type: none"> Invia all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche rilasciate. Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. 	---	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
A partire dal 30.04	---	---	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
Entro il 15.06	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. 	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. 	<ul style="list-style-type: none"> Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
Entro il 29.06	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. 	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. 	<ul style="list-style-type: none"> Riceve la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.

- omissis -





Novità Modello 730/2026

Con provvedimento 27.02.2026 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2026, concernente la dichiarazione dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello 730-1 con le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2% dell'Irpef, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta e il modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, relativi alla ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, con il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 integrativo, relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta, nonché le relative istruzioni.

PRINCIPALI NOVITÀ	
Scaglioni di reddito e delle aliquote Irpef	Dall'anno 2025 è confermata la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.
Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente	Dall'anno 2025, è confermato l' innalzamento da € 1.880 a € 1.955 della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a € 15.000 .
Modifica delle detrazioni per figli a carico	<ul style="list-style-type: none"> • Sono abolite le detrazioni Irpef per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. • La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 L. 5.02.1992, n. 104.
Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico	Le detrazioni Irpef per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai solì ascendenti che convivano con il contribuente.
Modifica detrazioni per familiari a carico residenti all'estero	Dall'anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all'estero .
Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa soggette a imposta sostitutiva	Per l'anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi , effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva è elevato a € 5.000 lordi .
Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche	I compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini Irpef, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d'imposta la soglia di € 15.000 .
Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa	Nel periodo compreso tra il 1.01.2025 e il 31.12.2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di € 458,50 ai lavoratori che nell'anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.208 .
Trattamento integrativo	Dall'anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l'agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di € 75.
Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo	Per l'anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i € 20.000 , una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Ulteriore detrazione	Per l'anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000 , un' ulteriore detrazione dall'imposta lorda.
Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione	Per l'anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30% del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell'anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a € 75.000 nell'anno di imposta precedente.
Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati	Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell'anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di € 5.000 annui.



Novità Modello 730/2026 (segue)

PRINCIPALI NOVITÀ (segue)	
Rimodulazione delle detrazioni per oneri	Dall'anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare.
Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica	Dall'anno 2025, è innalzato a € 1.000 il limite massimo detraibile dall'imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici	<ul style="list-style-type: none"> Le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell'anno 2025 nella misura fissa pari al 36%. La percentuale è elevata al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida	Dall'anno 2025, l'ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a € 1.100 .
Detrazione superbonus	Per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65% .
Credito d'imposta per i dipendenti di "strutture sanitarie di montagna"	Per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo.
Credito d'imposta per i dipendenti delle "scuole di montagna"	Per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo "comune di montagna" o in un comune limitrofo.
Credito d'imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna	Per le persone fisiche che non hanno compiuto il 41° anno di età nell'anno dell'accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20.09.2025.
Disposizioni in materia di plusvalenze da crypto-attività	<ul style="list-style-type: none"> È eliminata la soglia di esenzione pari a € 2.000 precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna crypto-attività posseduta al 1.01.2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data.
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni	Confermata a regime l'agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1.01 di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18% .

Tavola

Massimali degli oneri e delle spese detraibili previsti ai sensi dell'art. 16-ter Tuir (riordino delle detrazioni)

Reddito	Importo base	Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione			
		Nessun figlio a carico (coefficiente 0,5)	Un figlio a carico (coefficiente 0,7)	Due figli a carico (coefficiente 0,85)	Tre o più figli o almeno un figlio con disabilità a carico (coefficiente 1)
Superiore a € 75.000 fino a € 100.000	€ 14.000	€ 7.000	€ 9.800	€ 11.900	€ 14.000
Oltre € 100.000	€ 8.000	€ 4.000	€ 5.600	€ 6.800	€ 8.000



Decreto Milleproroghe

La legge di conversione del decreto Milleproroghe è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28.02.2026 n. 49, Serie generale, in vigore dal 1.03.2026. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

<p>TRASMISSIONE AI PORTALI DELLE SPESE CONNESSE A INTERVENTI EDILIZI AGEVOLATI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È prorogato anche all'anno 2026 l'obbligo di trasmissione all'ENEA dell'ammontare delle spese per gli interventi edilizi agevolabili con il Superbonus sostenute successivamente al 30.03.2024. • È prorogato anche all'anno 2026 l'obbligo di trasmissione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal dipartimento Casa Italia dell'ammontare delle spese sostenute successivamente al 30.03.2024 relative agli interventi antisismici agevolabili. • Le proroghe all'anno 2026 sono tuttavia limitate agli interventi di cui all'art. 2, c. 3-ter.1 D.L. 11/2023, ossia quelli effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016. 				
<p>RINVIO ENTRATA IN VIGORE DEI TESTI UNICI IN MATERIA TRIBUTARIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È posticipata al 1.01.2027 l'entrata in vigore dei seguenti testi unici in materia tributaria: <ul style="list-style-type: none"> - testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; - testo unico dei tributi erariali minori; - testo unico della giustizia tributaria; - testo unico in materia di versamenti e di riscossione; - testo unico delle disposizioni legislative in materia di registro e di altri tributi indiretti. 				
<p>SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ ED ENTI</p>	<p>È estesa alle assemblee sociali tenute entro il 30.09.2026 l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti con modalità telematiche, disposte dall'art. 106 D.L. 18/2020.</p>				
<p>PROROGA DEL TERMINE PER LE DELIBERE DELLA TARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Limitatamente all'anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della Tari, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6.03.2026. • Le delibere, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16.03.2026. 				
<p>PROROGA MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RETTIFICA IVA DELLA DETRAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È prorogata dal 13.12.2025 al 1.01.2027 la decorrenza della disposizione di cui all'art. 9 D.Lgs. 186/2025, concernente l'abrogazione della disciplina in materia di rettifica della detrazione dell'imposta da seguire in caso di cambio di regime Iva. Pertanto, a decorrere dal 1.01.2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività che comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione Iva "per massa"). In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione Iva in relazione alla variazione dell'utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione Iva "analitica"). • Sono salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1.01.2027. 				
<p>FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE A PRODOTTI DI FILIERA</p>	<p>È prorogato fino al 31.12.2028 l'obbligo di indicare un codice identificativo nelle fatture elettroniche concernenti prodotti che rientrano nell'ambito di competenza delle Commissioni Uniche Nazionali (si tratta, in sostanza, della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro).</p>				
<p>ASSICURAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="384 1783 568 1906"> <p>Imprese della pesca e acquacoltura</p> </td> <td data-bbox="568 1783 1489 1906"> <p>È prorogato fino al 31.03.2026 il termine, originariamente previsto al 31.12.2025 dall'art. 1, c. 101 della L. 213/2023, per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le calamità naturali e gli eventi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1906 568 2049"> <p>PMI</p> </td> <td data-bbox="568 1906 1489 2049"> <p>È differito al 31.03.2026 il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole e microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive.</p> </td> </tr> </table>	<p>Imprese della pesca e acquacoltura</p>	<p>È prorogato fino al 31.03.2026 il termine, originariamente previsto al 31.12.2025 dall'art. 1, c. 101 della L. 213/2023, per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le calamità naturali e gli eventi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.</p>	<p>PMI</p>	<p>È differito al 31.03.2026 il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole e microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive.</p>
<p>Imprese della pesca e acquacoltura</p>	<p>È prorogato fino al 31.03.2026 il termine, originariamente previsto al 31.12.2025 dall'art. 1, c. 101 della L. 213/2023, per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le calamità naturali e gli eventi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.</p>				
<p>PMI</p>	<p>È differito al 31.03.2026 il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole e microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive.</p>				



Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

La legge di Bilancio 2025 ha apportato alcune modifiche in materia di detrazione per carichi di famiglia con decorrenza dal 1.01.2025. In particolare, sono introdotte ulteriori specifiche in relazione alla spettanza della detrazione per i figli a carico, legata a parametri di età o a particolari condizioni psico-fisiche.

<p>DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO</p> <p>Art. 12 Tuir</p>	<p>Coniuge</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La detrazione spetta per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato. • Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, c. 20 L. 76/2016).
	<p>Figli</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono destinatari della detrazione per i figli a carico i contribuenti che abbiano: <ul style="list-style-type: none"> - figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, figli adottivi, affiliati o affidati, e figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni; - figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 L. 5.02.1992, n. 104.
	<p>Ascendenti</p>	<p>Spetta una detrazione, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.</p>
	<p>Condizioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le detrazioni per familiari a carico spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. • Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a € 4.000. • Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
<p>FAMILIARI A CARICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento ai familiari a carico, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'art. 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. • Se la disposizione fiscale fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i medesimi soggetti conviventi che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati (4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni, o € 2.840,51 nei casi di altri familiari). 	
	<p>Altre persone ex art. 433 c.c.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Discendenti dei figli (nipoti). • Genitori e ascendenti prossimi (nonni). • Generi e nuore. • Suocero e suocera. • Fratelli e sorelle germani o unilaterali.



Tassazione agevolata incrementi retributivi lavoro dipendente

Con circolare n. 2/E/2026, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per l'applicazione delle due misure di tassazione agevolata introdotte dalla L. 30.12.2025, n. 199 a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, valide **per il solo anno d'imposta 2026**. La prima misura prevede un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali **al 5%** sugli incrementi retributivi derivanti da **rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti tra il 1.01.2024 e il 31.12.2026**, riservata ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 33.000. La seconda misura prevede un'imposta sostitutiva **al 15%**, entro il limite annuo di € 1.500, sulle **maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni**, a favore di lavoratori con reddito 2025 fino a € 40.000. Le 2 misure sono tra loro autonome e non si cumulano sugli stessi importi.

IMPOSTA SOSTITUTIVA 5%

Rinnovi contrattuali

- Gli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di CCNL **sottoscritti tra il 1.01.2024 e il 31.12.2026**, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, a imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
- Sono ammessi esclusivamente i **lavoratori del settore privato** con reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2025 **non superiore a € 33.000**.
- **Sono inclusi nell'agevolazione:**
 - le 12 mensilità ordinarie della retribuzione;
 - la tredicesima mensilità;
 - la quattordicesima mensilità (ove prevista);
 - la quota integrata dal datore di lavoro durante le assenze che danno diritto alla conservazione del posto: malattia, maternità/paternità, infortunio;
 - il superminimo individuale, qualora l'aumento contrattuale lo assorba;
 - le tranches di aumenti pluriennali erogate nel 2026, anche se l'erogazione era iniziata in anni precedenti.

- Gli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di CCNL **sottoscritti tra il 1.01.2024 e il 31.12.2026**, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, a imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
- Sono ammessi esclusivamente i **lavoratori del settore privato** con reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2025 **non superiore a € 33.000**.

• Sono esclusi dall'agevolazione:

- scatti di anzianità;
- somme erogate una tantum per copertura del periodo di carenza contrattuale (es. arretrati straordinari);
- trattamento di Fine Rapporto;
- ore di lavoro straordinario con maggiorazioni;
- indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e per turni (che hanno il proprio regime autonomo al 15%).

Per i soggetti al regime impatriati/ricercatori, l'imposta sostitutiva al 5% si applica solo sulla quota imponibile dell'aumento contrattuale.

IMPOSTA SOSTITUTIVA 15%

Lavoro notturno, festivo, turni

- Per l'anno 2026, le seguenti somme corrisposte ai lavoratori dipendenti privati sono assoggettate a imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali al **15%**, entro il limite annuo complessivo di **€ 1.500**:
 - maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
 - maggiorazioni e indennità per lavoro svolto nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dal CCNL (anche se non coincidenti con la domenica);
 - indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL;
 - indennità di reperibilità previste dai CCNL per le suddette tipologie di lavoro.
- **Ai fini del limite non si sommano** i premi di risultato e le somme per partecipazione agli utili già assoggettati all'imposta sostitutiva ex art. 1, cc. 182 ss. L. 208/2015.

- Il limite di **€ 1.500 opera come franchigia**: le somme che eccedono tale soglia non godono dell'esenzione, ma concorrono al reddito ordinario e sono tassate con le aliquote Irpef progressive.

• Sono escluse le seguenti somme:

- importi da accordi territoriali o aziendali (sono ammesse solo le previsioni dei CCNL nazionali);
- somme che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, anche se denominate "indennità" o "maggiorazioni";
- tredicesima, quattordicesima e retribuzione ordinaria;
- lavoro straordinario generico (salvo se notturno o festivo);
- istituti retributivi indiretti (malattia, maternità, Tfr).

Sono esclusi i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; comparto turismo; stabilimenti termali) per i quali è previsto un trattamento integrativo speciale.

Possono accedere all'agevolazione al 15% i lavoratori dipendenti del **settore privato** con reddito da lavoro dipendente nel **2025 non superiore a € 40.000**. Il limite è calcolato **includendo tutti i redditi da lavoro dipendente del 2025**.



IMPOSTA SOSTITUTIVA 5% SU INCREMENTI RETRIBUTIVI DA RINNOVI CCNL



IMPOSTA SOSTITUTIVA 15% SU MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ



STRUMENTI OPERATIVI

Quadratura quadri VE e VF

Si propone un prospetto utile per la quadratura dei quadri VE e VF della dichiarazione Iva con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Ditta			Anno	2025
Quadratura quadro VE con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva				
Dati dichiarazione Iva	Volume d'affari al lordo della cessione dei beni strumentali (VE50 + VE40 + VE39)		2.898.329,00	(A)
	VE26 (Iva vendite)		635.622,00	(B)
	VJ19 (Iva operazioni particolari)		522,00	(C)
Dati comunic. liq. period. Iva	VP2 (Operazioni attive)		VP4 (Iva esigibile)	
Gennaio	169.397,26		37.176,94	
Febbraio	220.361,03		48.501,82	
Marzo	267.466,62		58.842,65	
1° trimestre	---		---	
Aprile	217.243,41		47.769,54	
Maggio	296.665,51		65.153,39	
Giugno	271.480,76		59.725,76	
2° trimestre	---		---	
Luglio	264.485,94		57.353,56	
Agosto	161.806,70		35.486,82	
Settembre	270.666,43		59.858,42	
3° trimestre	---		---	
Ottobre	306.798,48		66.773,57	
Novembre	275.856,35		60.688,47	
Dicembre	176.100,14		38.812,24	
4° trimestre	---		---	
Totale VP <i>(somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri)</i>	(D)	2.898.328,63	(E)	636.143,18
Quadratura	(A-D)	0,37	(B+C)-E	-0,82
Quadratura quadro VF con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva				
Dati dichiarazione Iva	VF25 (Totale acquisti)		1.628.874,00	(F)
	VF27 (Iva acquisti)		350.305,00	(G)
Dati comunic. liq. period. Iva	VP3 (Operazioni passive)		VP5 (Iva detratta)	
Gennaio	62.730,53		13.119,95	
Febbraio	106.440,03		22.720,95	
Marzo	79.579,56		16.577,56	
1° trimestre	---		---	
Aprile	88.787,08		18.857,52	
Maggio	92.380,41		19.826,86	
Giugno	87.847,33		18.592,45	
2° trimestre	---		---	
Luglio	114.701,63		24.570,92	
Agosto	66.565,58		13.905,57	
Settembre	81.976,39		17.587,78	
3° trimestre	---		---	
Ottobre	102.471,58		21.917,82	
Novembre	76.459,80		16.183,64	
Dicembre	668.933,33		146.444,53	
4° trimestre	---		---	
Totale VP <i>(somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri)</i>	(H)	1.628.873,25	(I)	350.305,55
Quadratura	(F-H)	0,75	(G-I)	0,55



CHECK LIST QUADRATURA QUADRI VE E VF (COMPILABILE)



Raccolta dati quadro VQ

Mediante il quadro VQ, relativo alla determinazione del credito maturato a seguito dei versamenti di Iva periodica non spontanei, dalla Dichiarazione Iva 2026 sarà possibile recuperare l'imposta a credito originata da omessi versamenti periodici. Di seguito si propone uno strumento per la raccolta dei dati ai fini della compilazione.

Il meccanismo di compilazione del quadro VL della Dichiarazione Iva 2026 (anno d'imposta 2025) - ai fini della liquidazione annuale dell'imposta - prevede che, in caso di versamenti non effettuati entro il termine di presentazione del dichiarativo, dell'ammontare non versato non si dovrà tenere conto in fase di determinazione del credito. La quota parte di credito che sarebbe venuta ad esistenza, se tutto fosse stato versato a scadenza ordinaria, è "congelata" in proporzione ai versamenti non effettuati, dando in tal modo origine ad un credito "potenziale". Tale credito "potenziale" diverrà effettivo nel momento in cui i versamenti mancanti saranno effettuati, tramite la compilazione del **quadro VQ della Dichiarazione Iva**. Ne discende che **nella liquidazione annuale Iva per il 2025 potranno essere presi in considerazione solo i pagamenti effettuati fino al 30.04.2026**, mentre tutto ciò che sarà oggetto di versamento in data successiva potrà essere recuperato solo con la compilazione del quadro VQ relativo all'anno nel quale il versamento è eseguito (quindi, nella generalità dei casi, nella Dichiarazione Iva 2027 - anno d'imposta 2026).

Ditta		Anno	
Anno di imposta di riferimento Colonna 1	Iva dovuta ma non versata Colonna 2	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo Colonna 3	Iva periodica versata per comunicazioni anni precedenti Colonna 4
Iva versata nell'anno da avviso bonario Colonna 5	Iva versata nell'anno da cartella di pagamento Colonna 6	Versamenti sospesi per eventi eccezionali Colonna 7	Credito versato maturato nell'anno per effetto di versamenti Iva pregressa Colonna 8

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		<input type="checkbox"/> Avviso bonario <input type="checkbox"/> Cartella di pagamento <input type="checkbox"/> Ripresa versamenti dopo eventi eccezionali	<input type="checkbox"/> Entro la presentazione della dichiarazione <input type="checkbox"/> Oltre la presentazione della dichiarazione

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		<input type="checkbox"/> Avviso bonario <input type="checkbox"/> Cartella di pagamento <input type="checkbox"/> Ripresa versamenti dopo eventi eccezionali	<input type="checkbox"/> Entro la presentazione della dichiarazione <input type="checkbox"/> Oltre la presentazione della dichiarazione

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		<input type="checkbox"/> Avviso bonario <input type="checkbox"/> Cartella di pagamento <input type="checkbox"/> Ripresa versamenti dopo eventi eccezionali	<input type="checkbox"/> Entro la presentazione della dichiarazione <input type="checkbox"/> Oltre la presentazione della dichiarazione



CHECK LIST RACCOLTA DATI QUADRO VQ (COMPILABILE)



Check list Assirevi per controlli sul bilancio

Assirevi ha messo a disposizione sul proprio sito Internet [la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio di esercizio delle società in cui si applicano le disposizioni dell'art. 2423 e successivi del Codice civile e i principi contabili nazionali.](#)

Schemi di bilancio

			SI	NO	N/A
PARTE GENERALE					
Composizione del bilancio d'esercizio					
1)	Art. 2423, c.1, CC, OIC 11.5, OIC 12.4	Il bilancio d'esercizio è costituito da:			
		- stato patrimoniale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- conto economico;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- rendiconto finanziario;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nota Integrativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.5	Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.			
	OIC 12.6	Il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall'articolo 2425-ter del codice civile è disciplinato nell'OIC 10 "Rendiconto finanziario".			
	OIC 12.7	Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile, da altre norme del codice civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di legge diverse dal codice civile.			
2)	Art. 2428, c.1, CC	Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	OIC 11.15	Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati seguiti i seguenti postulati:			
		a) Prudenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) Prospettiva della continuità aziendale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) Rappresentazione sostanziale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) Competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) Costanza nei criteri di valutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		f) Rilevanza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		g) Comparabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	Art. 2423-bis, c.1, CC	Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i seguenti principi:			
	OIC 11.16 OIC 11.21	- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.1 bis, CC OIC 11.25	- la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.2, CC OIC 11.18	- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.3, CC OIC 11.29	- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 11.32	Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.			
	Art. 2423-bis, c.4, CC OIC 11.18	- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.5, CC OIC 11.17	- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.6, CC OIC 11.33	- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.2, CC OIC 11.33	Deroghe al principio di immodificabilità sono consentite in casi eccezionali.			
5)	Art. 2423-bis, c.2, CC	In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro, la Nota Integrativa riporta i motivi della deroga e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.2, CC OIC 11.6	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.			
6)	Art. 2423, c.3, CC OIC 11.11	Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- omissis -



Lista di controllo del bilancio consolidato

Assirevi ha reso disponibile la ["Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato"](#), predisposta a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell'attività di revisione. Ancorché tali liste di controllo rappresentino un utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili e, in alcune circostanze, sulla base del giudizio professionale del revisore, per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie. La forma, il contenuto e l'ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell'ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede a farle proprie adattandole opportunamente alle particolarità dell'incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell'attività dell'impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.

Sezione del bilancio consolidato

		SI	NO	N/A
	PARTE GENERALE			
	Definizioni			
OIC 17.5	Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Il bilancio consolidato è il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale.			
OIC 17.6	Il gruppo di imprese è un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo delle altre. L'elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il controllo, come definito dalle norme del D.lgs. 127/1991.			
OIC 17.7 Art. 261 D.lgs. 127/1991	L'articolo 26 del D.lgs. 127/1991 dà contenuto alla nozione di controllo, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell'articolo 2359 codice civile, e in parte prevedendo le due ulteriori fattispecie dell'influenza dominante sulla controllata derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci. Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo: - si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; - la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese. La norma prevede, inoltre, che le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite.			
OIC 17.8	Il controllo "di diritto" si presume quando una controllante dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa (controllata) ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1.			
OIC 17.9	Il controllo "di fatto" si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 2.			
OIC 17.10	Il controllo basato su specifiche ipotesi di influenza dominante individuate dal comma 2 dell'articolo 26 del D.lgs. 127/1991 è quello in cui l'impresa "ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole" oppure quando "in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto".			
OIC 17.11	Un'impresa controllata è l'impresa soggetta al controllo ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 127/1991. Ai fini della determinazione dell'area di consolidamento, si consolidano anche imprese non costituite sotto forma di società di capitali.			
OIC 17.12	Le partecipazioni delle minoranze o interessenze di terzi sono costituite dal patrimonio netto di una controllata non posseduto, direttamente o indirettamente, dalla controllante e, quindi, non attribuibile ad essa.			
OIC 17.13	Il controllo congiunto si ha quando un soggetto esercita su un'impresa il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi.			
OIC 17.14	Un'impresa si definisce collegata quando esiste un'altra impresa che esercita su di essa un'influenza notevole senza averne il controllo o il controllo congiunto. Ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, codice civile si presume la sussistenza di un'influenza notevole quando nell'assemblea ordinaria la partecipante esercita il 20% dei diritti di voto, ovvero il 10% se la società partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.			
OIC 17.15	Il metodo del consolidamento integrale prevede l'integrale inclusione nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese appartenenti all'area di consolidamento, salve le elisioni dei saldi e delle operazioni tra imprese incluse nell'area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore, ai fini del consolidamento.			
OIC 17.16	Il metodo del consolidamento proporzionale prevede l'inclusione proporzionale nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese sulle quali una delle imprese incluse nell'area di consolidamento esercita un controllo congiunto con soci non appartenenti al gruppo, considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla quota di interessenza detenuta direttamente o indirettamente dalla controllante.			
OIC 17.17	L'area di consolidamento è l'insieme delle imprese oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante.			
OIC 17.18	La differenza da annullamento, di cui all'articolo 33 del D.lgs. 127/1991, è la differenza tra il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e di altre società del gruppo e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile dell'impresa controllata di pertinenza del gruppo.			

- omissis -



Lista di controllo informazioni integrative al bilancio IAS

Per i soggetti las Assirevi ha reso disponibile la [lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili IFRS, così come omologati dall'Unione Europea.](#)

			SI	NO	N/A
		GENERALE			
	IAS 1.31	L'entità non è tenuta a fornire un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri eventi e circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.			
	IAS 1.30A	Nell'applicare lo IAS 1 e gli altri IFRS, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze per decidere in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci rilevanti che hanno natura o funzioni differenti.			
	IAS 1.7	Di seguito la definizione di "rilevante" inclusa nello IAS 1.7: "Un'informazione è rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. La rilevanza dipende dalla natura o dalla portata dell'informazione, o da entrambe. L'entità valuta se l'informazione, singolarmente o in combinazione con altre informazioni, è rilevante nel contesto del bilancio, considerato nel suo insieme. L'informazione è occultata se è comunicata in modo tale da avere, per gli utilizzatori principali dei bilanci, un effetto analogo a quello dell'omissione o dell'errata indicazione della medesima informazione. Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono portare all'occultamento di informazioni rilevanti: a) un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è esposta nel bilancio, ma il linguaggio utilizzato è vago o non chiaro; b) un'informazione riguardante una voce, un'operazione o un altro evento rilevante è disseminata nel bilancio in maniera frammentaria; c) voci, operazioni o altri eventi dissimili sono aggregati in modo inappropriato; d) voci, operazioni o altri eventi simili sono disaggregati in modo inappropriato; e e) la comprensibilità del bilancio è ridotta poiché le informazioni rilevanti sono nascoste da informazioni irrilevanti in una misura tale per cui l'utilizzatore principale non è in grado di determinare quali siano le informazioni rilevanti. Per valutare se sia ragionevole presumere che un'informazione possa influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale di una specifica entità che redige il bilancio è necessario che l'entità prenda in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori, tenendo conto anche delle circostanze proprie dell'entità stessa. Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi."			
1.	IAS 1.49	L'entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nel medesimo documento pubblicato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	IAS 1.10	Il bilancio include e identifica chiaramente:			
		a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) un prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) un rendiconto finanziario dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) le note, che contengano le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	IAS 1.38-38A	f) le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1 (vedi punti 12-14);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	IAS 1.40A-40D	g) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente quando l'entità:			
		- applica un principio contabile retroattivamente; o	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D dello IAS 1 (vedi punto 15).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	IAS 1.10A	L'entità può presentare un unico prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, in cui l'utile/(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. L'entità può presentare la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio. In tal caso, il prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile/(perdita) d'esercizio.			

- omissis -



Raccolta dati visto di conformità per la compensazione di crediti derivanti dal modello Redditi/Irap

I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a € 5.000,00 annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c., la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli.

Contribuente	Alfa S.r.l.		Dichiarazione	Redditi/Irap 2026
TIPOLOGIE DI CREDITI DA MONITORARE	<input type="checkbox"/> Irpef		€	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ires		€	80.000,00
	<input type="checkbox"/> Addizionale regionale Irpef		€	
	<input type="checkbox"/> Addizionale comunale Irpef		€	
	<input type="checkbox"/> Imposte sostitutive delle imposte sul reddito		€	
	<input checked="" type="checkbox"/> Irap		€	25.000,00
	<input type="checkbox"/> Ritenute alla fonte		€	
TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Orizzontale (max € 2.000.000,00)			
	<input type="checkbox"/> Verticale (nessun limite)			
SOGGETTO CHE RILASCI IL VISTO	Cognome	Rossi		
	Nome	Mario		
	Codice fiscale	RSS MRA 71E19 F205 A		
	<input checked="" type="checkbox"/> Iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.			
	<input checked="" type="checkbox"/> Iscritto alla D.R.E. Regionale nell'elenco dei professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità. ¹			
	<input type="checkbox"/> Iscritto nell'Albo dei consulenti del lavoro.			
	<input type="checkbox"/> Responsabile dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese.			
	<input type="checkbox"/> Iscritto nei ruoli dei periti ed esperti presso la C.C.I.A.A., alla data del 30.09.1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.			
<input type="checkbox"/> Metodo alternativo	In alternativa all'ottenimento del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile possono effettuare la compensazione se la dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile.			
CONTROLLI INERENTI IL RILASCIO DEL VISTO	<input checked="" type="checkbox"/> Conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione.			
	<input checked="" type="checkbox"/> Conformità dei dati delle dichiarazioni alle relative risultanze delle scritture contabili.			
	<input checked="" type="checkbox"/> Conformità dei dati delle risultanze contabili alla relativa documentazione.			
VERIFICHE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto.			
	<input type="checkbox"/> Verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.			
Nota¹	Dal sito on line dell'Agenzia delle Entrate è possibile effettuare la ricerca per Regione del professionista abilitato all'apposizione del visto di conformità.			



[SCHEDA RACCOLTA DATI VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA MOD. REDDITI/IRAP \(COMPILABILE\)](#)



[RICERCA PROFESSIONISTA ABILITATO ALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Bilancio in forma abbreviata

L'art. 2435-bis c.c. riconosce, alle società che non hanno emesso titoli negoziati, la facoltà di redigere, a determinate condizioni, il bilancio in forma abbreviata. Le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c., **possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto**, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, **anziché adottare il criterio del costo ammortizzato**. Ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato si applica il principio di derivazione rafforzata (ad esclusione delle microimprese). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, **nel caso in cui tali soggetti decidano di applicare comunque il criterio del costo ammortizzato, tale scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali**. Per effetto della direttiva UE 2775/2023 gli Stati membri hanno dovuto recepire entro il 31.12.2024, i nuovi e più alti limiti previsti per la definizione delle imprese in micro, piccole, medie e grandi dimensioni. Le previsioni, che estendono l'accesso al bilancio abbreviato a un numero maggiore di imprese, sono applicabili ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio dal 1.01.2024.

SOGGETTI	Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.	Che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).								
DOCUMENTI	Stato patrimoniale	<ul style="list-style-type: none"> Devono essere indicate solo le voci con: <ul style="list-style-type: none"> lettere maiuscole; numeri romani. Sono possibili alcuni raggruppamenti. 								
	Conto economico	Alcune voci possono essere raggruppate.								
	Nota integrativa	<ul style="list-style-type: none"> Fermo restando le indicazioni richieste dall'art. 2423, cc. 3 e 4, art. 2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4 e 6, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste: <ul style="list-style-type: none"> dall'art. 2427, c. 1, nn. 1, 2, 6 (per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica); dall'art. 2427, c. 1, nn. 8, 9, 13, 15 (per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria); dall'art. 2427, c. 1, nn. 16, 22-bis, 22-ter (per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici); dall'art. 2427, c. 1, nn. 22-quater, 22-sexies (per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato); dall'art. 2427-bis, c. 1, n. 1. 								
	Rendiconto finanziario	Esonero dall'obbligo (in vigore dal 1.01.2016).								
	Relazione gestione	Esonero purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c. siano indicate in nota integrativa.								
DEROGHE A CRITERI DI VALUTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 c.c., hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, anche se con durata oltre 12 mesi e senza interessi o con interessi non di mercato (anziché al costo ammortizzato). Anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono riconosciuti, ai fini fiscali (principio di derivazione rafforzata), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti (Telefisco 2018). <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> Le società con bilancio abbreviato che non usano il costo ammortizzato iscrivono le spese di transazione su finanziamenti (perizie, commissioni, ecc.) sostenute nei risconti attivi (non più negli oneri pluriennali). Il risconto attivo è computato nel conto economico per la durata del finanziamento a quote costanti con contropartita gli interessi passivi (che sono integrati). </div> 									
LIMITI DA NON SUPERARE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Descrizione</th> <th style="text-align: center;">Valori di bilancio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totale attivo stato patrimoniale</td> <td style="text-align: right;">€ 5.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Totale ricavi delle vendite e prestazioni</td> <td style="text-align: right;">€ 11.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>N. dipendenti occupati in media nell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Valori di bilancio	Totale attivo stato patrimoniale	€ 5.500.000,00	Totale ricavi delle vendite e prestazioni	€ 11.000.000,00	N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50
Descrizione	Valori di bilancio									
Totale attivo stato patrimoniale	€ 5.500.000,00									
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	€ 11.000.000,00									
N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50									



Riduzione del capitale sociale per perdite

L'art. 6 D.L. 23/2020 ha sospeso per i periodi dal 2020 al 2022 gli adempimenti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, oltre 1/3 del capitale, rendendo temporaneamente non obbligatorie le previsioni di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter c.c. e non operativa la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2482, c. 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c. **Il termine** entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, **è posticipato al 5° esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In relazione alle perdite generatesi nel corso del 2020, quindi, è necessario prendere gli opportuni provvedimenti entro il termine fissato per l'assemblea di bilancio dell'esercizio 2025, da svolgersi nel 2026. Nonostante la facoltà di avvalersi del beneficio implicasse una considerazione accurata delle effettive possibilità, nell'orizzonte quinquennale, di un riassorbimento delle perdite in un'ottica di sussistenza delle prospettive di continuazione dell'attività, potrebbero rilevarsi delle concrete difficoltà. Infatti, in assenza nel bilancio di riserve generatesi nel quinquennio successivo, sufficientemente capienti per il ripiano delle perdite, sarà necessaria una ricapitalizzazione, in mancanza della quale non potranno che prospettarsi alternative come la riduzione del capitale (qualora non scenda al di sotto del limite legale) ovvero la trasformazione o la liquidazione della società.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE	Sospensione degli obblighi	<ul style="list-style-type: none"> • Per le perdite emerse negli esercizi dal 2020 al 2022 non si sono applicati: <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 2446, cc. 2 e 3 c.c., che regola la procedura da seguire se il capitale risulta diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite per le S.p.a.; - l'art. 2447 c.c. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale per le S.p.a.; - gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. che disciplinano i medesimi adempimenti da adottare per le S.r.l.. 	
	Recupero delle perdite	<p>Il termine entro il quale la perdita generata nei periodi dal 2020 al 2022 oltre 1/3 del capitale, che non lo riduce al di sotto del limite legale, deve risultare diminuita a meno di 1/3 (stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 c.c.) è posticipato al 5° esercizio successivo.</p> <p>Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., ossia di perdite generate nei periodi dal 2020 al 2022 oltre 1/3 del capitale che lo riducono al di sotto del limite legale, la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, è rinviato alla chiusura del 5° esercizio successivo.</p>	<p>L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</p> <p>L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.</p>
	Quinquennio sterilizzazione perdite	<ul style="list-style-type: none"> • Il recupero delle perdite sterilizzate dovrà avvenire entro i termini per l'approvazione del bilancio: <ul style="list-style-type: none"> - 2025, le perdite "2020"; - 2026, le perdite "2021"; - 2027, le perdite "2022". 	
	Causa di scioglimento	Fino alla data dell'assemblea relativa alla chiusura del 5° esercizio successivo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c.	
	Nota integrativa	Le perdite emerse negli esercizi dal 2020 al 2022 devono essere state distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni.	

Esempio

Copertura della perdita che supera 1/3 del capitale sociale (delibera assemblea straordinaria)

Dati esempio	Capitale sociale	€	20.000,00
	Riserva legale	€	800,00
	Riserva facoltativa	€	2.200,00
	Perdita anno "n+1"	€ (-)	7.000,00
	Perdita anno "n"	€ (-)	13.000,00

SP A IV SP A VI	SP A VIII	30.04.n+1	a	Perdite a nuovo	3.000,00
		Diversi			
		800,00			
		2.200,00			
		<i>Utilizzo riserve per copertura perdite.</i>			
SP A I	SP A VIII	30.04.n+1	a	Perdite a nuovo	17.000,00
		Capitale sociale versato			
		<i>Utilizzo capitale per copertura perdite.</i>			
SP A	SP A I	30.04.n+1	a	Capitale sociale non versato	17.000,00
		Soci c/sottoscrizioni			
		<i>Reintegro capitale sociale con delibera assemblea straordinaria.</i>			
SP C IV 1	SP A	30.04.n+1	a	Soci c/sottoscrizioni	17.000,00
		Banca c/c ordinario			
		<i>Versamento del capitale sociale reintegrato.</i>			
SP A I	SP A I	30.04.n+1	a	Capital sociale versato	17.000,00
		Capitale sociale non versato			
		<i>Ricostituito capitale sociale.</i>			



Poste in valuta estera in bilancio

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio (31.12) ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in **apposita riserva non distribuibile fino al realizzo**.

Ai sensi dell'OIC 26 le poste da convertire sono solo quelle **monetarie**, costituite cioè dalle attività e dalle passività che si tradurranno in una somma di denaro, da incassare o da pagare (crediti e debiti). In particolare, dopo la rilevazione iniziale al tasso di cambio corrente, tali valori devono essere iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di bilancio, imputando utili e perdite su cambi a conto economico, voce C17-bis (par. 21, OIC 26).

L'art. 9 D.Lgs. 192/2024 ha abrogato l'art. 110, c. 3, lett. d) Tuir, attribuendo (dal 2024) rilevanza fiscale alle differenze di cambio da valutazione che si generano, per effetto delle disposizioni civilistiche, al momento della conversione delle poste in valuta al cambio del 31.12.

Tavola

Cambi da utilizzare in bilancio

Fattispecie	Trattamento contabile		Cambio da utilizzare
Operazioni concluse nell'esercizio	<ul style="list-style-type: none"> I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta estera si valutano secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati conseguiti o sostenuti (art. 9 D.P.R. 917/1986). Le differenze su cambi rispetto al momento del regolamento finanziario sono imputate a conto economico nella voce di natura finanziaria C17-bis "utili e perdite su cambi". 		Cambio¹ del giorno di conseguimento o sostenimento.
Operazioni non concluse nell'esercizio	Attività diverse dalle immobilizzazioni e passività	<ul style="list-style-type: none"> Iscritte al tasso di cambio alla data della chiusura dell'esercizio. La differenza costituisce un utile o perdita su cambi, da indicare nella voce C17-bis del conto economico. Se la differenza è un utile netto deve essere costituita, per pari importo, un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 	Cambio¹ alla chiusura dell'esercizio , se è adottato per la totalità delle voci.
	Attività immobilizzate	<p>Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte nel bilancio al tasso di cambio al momento del loro acquisto.</p> <p>Sono iscritte al cambio di fine esercizio solo se il cambio è inferiore e se la riduzione è durevole.</p>	<p>Cambio¹ del giorno di acquisto.</p> <p>Cambio¹ di fine esercizio.</p>
Nota¹	Il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.		

Rilevanza fiscale delle differenze su cambi da valutazione

L'art. 9, c. 1, lett. d) D.Lgs. 192/2024 ha abrogato l'art. 110, c. 3, lett. d) Tuir che, in materia di valutazioni dei crediti e debiti in valuta, stabiliva l'irrilevanza fiscale delle differenze su cambi da valutazione.

L'intervento normativo, quindi, **rende rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio** secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall'impresa, anziché al momento di effettiva realizzazione.

Decorrenza

La modifica normativa decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (**2024 per i soggetti solari**).

Cambio storico

- Ai sensi dell'art. 110, c. 2 Tuir (immutato), per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9 Tuir; tuttavia, i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. Pertanto, devono essere valutati al cambio del giorno in cui si formano; ciò vale sia per le poste monetarie sia per le poste non monetarie.
- Ai sensi dell'art. 9, c. 2 Tuir i proventi e gli oneri in valuta sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo, ovvero, in mancanza dei precedenti, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti.

DISCIPLINA FISCALE DAL 2024



UTILE SU CAMBI NON REALIZZATO SU CREDITI IN VALUTA



Mensa e indennità sostitutive dal 2026

Il servizio di somministrazione di alimenti ai dipendenti può essere realizzato con diverse modalità, anche affidandolo in appalto ad apposita società; in alcuni casi il datore di lavoro può, in mancanza del servizio, concedere un'indennità sostitutiva. Il servizio di mensa aziendale e interaziendale non è assoggettato a imposizione per il dipendente, mentre le prestazioni sostitutive, come i buoni pasto, sono escluse dalla base imponibile fino all'importo **complessivo giornaliero di € 4** (dal 1.01.2020, anziché € 5,29). Tale importo è aumentato a **€ 10** (dal 1.01.2026, anziché € 8) nel caso in cui i buoni siano emessi **in forma elettronica**.

I buoni pasto sono utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione eventualmente non subordinato. Inoltre, il buono pasto non costituisce erogazione in natura poiché, ai sensi dell'art. 51, c. 2 Tuir, il limite di esclusione fino a € 4 deve essere verificato rispetto al valore nominale; pertanto, il valore nominale eccedente € 4 non è assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dall'art. 51, c. 3 Tuir, esclusivamente per i compensi in natura.

I buoni pasto possono essere sia "cumulati" fino a un massimo di 10 al giorno sia utilizzati non soltanto come strumento per il pagamento del pranzo durante l'orario di lavoro o al supermercato, ma anche in agriturismi, mercatini e spacci aziendali.

Imposte - Contributi	Tipologie	Gestione diretta della mensa	Mense interaziendali	Esercizi convenzionati ¹⁰	Buoni pasto (sostitutivi della mensa)
Iva	Aliquota	4% ¹	4% ¹	4%	4% ²
	Detraibilità ³	Sì ⁴	Sì	Sì ⁹	Sì ⁹
Imposte sui redditi	Deducibilità ⁵ per l'azienda	Sì ⁶	Sì ⁶	Sì	Sì
	Imponibilità per il dipendente	No	No	No ⁸	Oltre € 4,00 ⁷
Contributi previdenziali		No	No	No ⁸	Oltre € 4,00 ⁷

Note

1. Sia sui corrispettivi eventualmente addebitati al dipendente dal datore, sia sui corrispettivi dovuti da questo agli appaltatori del servizio di mensa.
2. Sul corrispettivo pagato dal datore di lavoro alla società emittente, mentre sul corrispettivo pagato dalla società emittente all'esercizio convenzionato si applica l'aliquota del 10%, detraibile per la società emittente.
3. Per il datore di lavoro.
4. Sia sugli acquisti di beni e servizi da parte del datore sia sui corrispettivi da questo dovuti per l'appalto dei servizi di mensa a terzi in locali dell'impresa.
5. Per il datore di lavoro, con riguardo ai costi sostenuti.
6. A condizione che il servizio sia destinato alla generalità dei dipendenti.
7. Per ogni giornata di lavoro; valore ridotto dal 1.01.2020. L'importo è pari a **€ 10 nel caso di buoni in formato elettronico** (valore aumentato **dal 1.01.2026**).
8. Cfr. C.M. 23.12.1997, n. 316.
9. **Dal 1.09.2008**, per effetto delle modifiche all'art. 19-bis 1 D.P.R. 633/1972 a opera del D.L. 112/2008.
10. Possibile anche mediante concessione di badge o card elettroniche che consentano di fruire di una prestazione giornaliera senza la possibilità di ottenere denaro o prestazioni diverse da quelle stabilite nel contratto. Diversamente, tali badge sono assimilabili ai ticket restaurant.



SCRITTURE CONTABILI



Reverse charge nei contratti di appalto per movimentazione merci

La legge di Bilancio 2025 ha previsto il meccanismo di inversione contabile Iva per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, **rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.**

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione UE ed in attesa della piena operatività è **possibile optare per un periodo di 3 anni per il pagamento dell'Iva da parte del committente in nome e per conto del prestatore.**

REGIME TRANSITORIO OPZIONALE

- In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui all'art. 17, c. 6, lett. a-quinquies) D.P.R. 633/1972 (nuova ipotesi di reverse charge), come sostituita dall'art. 1, c. 57 L. 207/2024, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, **il prestatore e il committente possono optare, a decorrere dal 30.07.2025 mediante invio telematico del modello approvato dal Provvedimento direttoriale del 28.07.2025, affinché il pagamento dell'Iva sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.**
- In tal caso, **la fattura è emessa ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/1972 dal prestatore e l'imposta è versata dal committente ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, senza possibilità di compensazione**, entro il termine di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al **mese successivo alla data di emissione della fattura** da parte del prestatore.

- L'opzione ha **durata triennale** ed è **comunicata telematicamente dal committente all'Agenzia delle Entrate** con il modello approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.07.2025.
- L'esercizio dell'opzione si considera effettuato dalla **data di trasmissione** della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

ADEMPIMENTI

- Ferma restando la responsabilità solidale delle parti (committente/appaltante e prestatore/appaltatore, appaltatore e subappaltatore) per l'imposta dovuta:
 - **la fattura è emessa dal prestatore** (o dal subappaltatore) ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/1972; tale documento deve indicare, oltre all'imponibile, anche l'aliquota e l'ammontare dell'imposta, con l'annotazione **"Opzione Iva a carico del committente ex art. 1, c. 59 L. 207/2024"**;
 - **l'imposta è versata dal committente** con mod. F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura (che è la data di trasmissione allo SDI), utilizzando il **codice tributo "6045"**, secondo le modalità indicate nella risoluzione n. 47/E/2025; con la risoluzione n. 53/E/2025 è stato, inoltre, istituito il **codice identificativo "66"**, denominato "Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile Iva logistica", il cui utilizzo nel mod. F24 è obbligatorio al fine di consentire la corretta identificazione del soggetto solidalmente responsabile dell'imposta dovuta e la conseguente verifica, anche per quest'ultimo, dell'esistenza del predetto versamento nel proprio cassetto fiscale.

- Con l'adesione al regime opzionale:
 - **il prestatore deve annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro "Iva vendite"** ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 633/1972, riportando, altresì, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta che - non essendo incassata e versata - non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo;
 - **il committente, che è tenuto al versamento (con modello F24) dell'imposta in nome e per conto del prestatore, deve registrare le fatture ricevute nel registro "Iva acquisti"** di cui all'art. 25 D.P.R. 633/1972, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.



ESEMPIO EMISSIONE FATTURA IN REGIME OPZIONALE IVA



VERSAMENTO IVA DA PARTE DEL COMMITTENTE



NON SOLO IMPRESA

Contributi I.V.S. 2026 per artigiani e commercianti

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2026, sono pari al 24%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo **0,48%**, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. **Continuano ad applicarsi, anche per il 2026, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati.** L'art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si sono iscritti nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

SCADENZE ORDINARIE 2026	Quote fisse sul minimale di reddito.	18.05.2026
		20.08.2026
		16.11.2026
		16.02.2027
CONTRIBUZIONE A SALDO	Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2026).	30.06.2026 ¹
		30.11.2026
	Saldo anno 2025.	30.06.2026 ¹
	<ul style="list-style-type: none"> Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti²: <ul style="list-style-type: none"> è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (per i contributi dell'anno 2026, ai redditi 2026, da denunciare nel 2027). 	

Note

- Termine prorogabile di 30 giorni con la **maggiorazione dello 0,40%**, applicabile a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente. La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo.
- Il concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 D. Lgs. 13/2024.

Tavola n. 1 Artigiani

Fasce di reddito		Annuale
Fino a	€ 18.808,00 ¹	24%
Oltre fino a	€ 18.808,00 € 56.224,00	24%
Oltre fino a	€ 56.224,00 € 93.707,00 ²	25%
Contributo minimo ³	Annuale	€ 4.521,36
Contributo massimo	Annuale	€ 22.864,51

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.
- Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
- Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 122.295,00**, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 30.011,51).
- Il **contributo minimo**, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a **€ 7,44** annui.

Tavola n. 2 Commercianti

Fasce di reddito		Annuale
Fino a	€ 18.808,00 ¹	24,48%
Oltre fino a	€ 18.808,00 € 56.224,00	24,48%
Oltre fino a	€ 56.224,00 € 93.707,00 ²	25,48%
Contributo minimo ³	Annuale	€ 4.611,64
Contributo massimo	Annuale	€ 23.314,31

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.
- Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
- Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 122.295,00**, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 30.598,53).
- Il **contributo minimo**, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a **€ 7,44** annui.



Modello di registrazione atti privati (RAP)

Il modello di Registrazione Atti privati (RAP) può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell'Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati.

Attualmente è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione del contratto di comodato, del contratto preliminare di compravendita e del verbale di distribuzione utili delle società.

Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, mediante l'apposita procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

Allegati e formato del file

- Alla richiesta di **registrazione è necessario allegare l'atto comprensivo dei suoi allegati e la copia dei documenti d'identità** delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un **unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b)**.
- Il file così realizzato deve contenere:
 - la copia dell'atto da registrare sottoscritto dalle parti;
 - gli eventuali documenti allegati all'atto;
 - la carta d'identità in corso di validità delle parti che lo hanno sottoscritto.

Redazione del testo dell'atto sottoscritto

- Il testo dell'atto sottoscritto dalle parti deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano **leggibili tramite procedure automatizzate** (esempio: formato elettronico o dattiloscritto).
- **In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine** (sarà rilasciata un'apposita ricevuta); l'utente potrà procedere a un nuovo invio modificando il formato di scrittura dell'atto da registrare o recandosi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate per completare la registrazione.

Procedura telematica

- Dopo l'invio, un messaggio confermerà l'avvenuta trasmissione del file e una successiva ricevuta attesterà l'esito dell'elaborazione dei dati pervenuti.
- In assenza di errori, saranno confermati gli estremi della registrazione dell'atto; diversamente, saranno indicati i motivi della mancata registrazione.
- **Le ricevute telematiche sono disponibili nella sezione "Ricevute" dell'area riservata del sito dell'Agenzia.**
- Per la verifica degli esiti del pagamento, è necessario attendere un'ultima ricevuta rilasciata dal servizio online.

Codice fiscale e Modulo N.

- **Per ciascuna pagina occorre riportare il codice fiscale del contribuente che richiede la registrazione.**
- **Registrazione richiesta da soggetto diverso dalla persona fisica:** riportare il codice fiscale della società o dell'ente.
- Se i righe di ogni quadro sono sufficienti per una esaustiva compilazione, nel campo "Modulo N." deve essere indicato 001; se occorrono più righe, occorre attivare altri moduli e indicare il loro progressivo (002, 003, ecc.).

PRINCIPALI MODIFICHE AL MODELLO

- **Quadro Atto - Contratto preliminare di compravendita:** inserita la casella "Stato, enti pubblici, ecc."
- **Quadro Atto - Verbale di distribuzione utili,** rinominati i seguenti campi:
 - "Totale utile conseguito" in "Totale utile conseguito/Riserva accantonata";
 - "Importo utile distribuito ai soci" in "Importo utili/riserve distribuiti ai soci";
- **Quadro Soci:** rinominato il campo "Importo utile percepito" in "Importo utili/riserve percepiti".

PRINCIPALI MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI

- **Condizione sospensiva:** chiariti gli effetti dell'apposizione dell'elemento accidentale ai fini della tassazione dell'atto.
- **Verbale di distribuzione utili:** modifiche per consentire la registrazione dei verbali assembleari che deliberano la distribuzione delle riserve accantonate in esercizi precedenti.
- **Rinominato i paragrafi e i testi:** "Totale utile conseguito" in "Totale utile conseguito/Riserva accantonata"; "Importo Utile distribuito" in "Importo Utile/Riserva distribuiti ai soci"; "Importo utile percepito" in "Importo utili/riserve percepiti".



REGISTRAZIONE DI ATTO PRIVATO



Piani di rateazione fra debiti rottamabili e non rottamabili

Nell'ambito della Rottamazione-quinquies di cui all'art. 1, cc. da 82 a 100 L. 30.12.2025 n. 199 può capitare che un contribuente abbia un piano di dilazione in regolare corso presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativo sia a "debiti rottamabili" sia a "debiti non rottamabili".

Qualora lo stesso decidesse di presentare istanza di adesione alla definizione agevolata, si tratterà di gestire le sorti del piano di dilazione che rimarrà in essere, "orfano" dei "debiti rottamabili".

Si fa presente, infatti, che tale piano di rateazione non viene "rimodulato" automaticamente; in buona sostanza, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non invia un nuovo piano (senza i "debiti rottamabili") né invia nuovi bollettini che tengano conto dei soli "debiti non rottamabili".

In base ai chiarimenti forniti, il debitore che si trova in questa situazione potrà proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione dei debiti "non rottamabili":

- 1) utilizzando il servizio "Paga online", presente sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e sull'App Equiclick, con le relative indicazioni per effettuare il versamento;
- 2) oppure recandosi presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

PIANO DI RATEAZIONE CON DEBITI TUTTI ROTTAMABILI

Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies

- Per i debiti rientranti nella misura agevolativa, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata del 31.07.2026.
- Alla stessa data del 31.07.2026, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente **revocate**.

PIANO DI RATEAZIONE CON DEBITI PARZIALMENTE ROTTAMABILI

Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies

Per i "debiti definibili" è prevista la sospensione fino al 31.07.2026 (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata) degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

- **Per i "debiti non definibili"**, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione già in essere, il contribuente:
 - potrà utilizzare il servizio "Paga online" sul sito e sull'App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento;
 - oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

RIMODULAZIONE E PAGAMENTO RATA

Considerato l'esiguo numero degli appuntamenti giornalieri a disposizione a fronte della ingente richiesta da parte dei contribuenti che rende molto difficoltoso acquisire un appuntamento in presenza, soprattutto in questa fase di adesione alla rottamazione, potrebbe essere preferibile adottare la procedura di pagamento online.

Particolarità

Per i debiti "parzialmente definibili" (cartelle/avvisi che contengono anche carichi che **non** rientrano nella definizione agevolata), non è possibile procedere con il pagamento tramite il servizio "paga online" ma solamente rivolgendosi agli sportelli.



PERCORSO GUIDATO - PAGAMENTO DELLA RATA TRAMITE IL SERVIZIO "PAGA ON-LINE"



AGEVOLAZIONI

Credito di imposta investimenti pubblicitari

L'art. 57-bis D.L. 50/2017 ha istituito, dall'anno 2018, un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

A decorrere dall'anno 2019, il credito dell'imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.

<p>AGEVOLAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dall'anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. ● Rispetto all'anno 2022, quindi: <ul style="list-style-type: none"> - è ripristinato il "regime agevolativo ordinario", con il credito d'imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione (per "analoghi investimenti" sullo "stesso mezzo di informazione", si intendono investimenti sullo "stesso canale informativo", cioè sulla stampa cartacea e online); - non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche.
<p>SOGGETTI</p>	<p>Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.</p>
<p>DOMANDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). ● In particolare: <ul style="list-style-type: none"> - dal 1.03 al 31.03 dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato; - dal 9.01 al 9.02 dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" devono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
<p>ELENCO DEGLI AMMESSI AL BONUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto. ● Successivamente, sulla base della presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati", sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
<p>UTILIZZO DEL CREDITO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). ● Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di aprile 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 10 aprile	Contributo	Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2026.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2026.
	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente .
	5 per mille 2026	Iscrizione - Termine iscrizione nell'elenco dei beneficiari.
Lunedì 13 aprile	Inail	Bando Isi 2025 - Dal 13.04.2026 al 28.05.2026 è aperta la procedura di compilazione e registrazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2025.
Martedì 14 aprile	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2025 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2026. ¹
Mercoledì 15 aprile	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).
	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Per le Spa e Sapa con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2025, termine per pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea: sulla G.U. o su un quotidiano.
	Bonus ZES Unica	Contributo aggiuntivo - Dal 15.04.2026 al 15.05.2026 deve essere inviata la comunicazione all'Agenzia Entrate per richiedere il contributo aggiuntivo per gli investimenti realizzati entro il 15.11.2025 (art. 1, cc. 448/452 L. 199.2025).
	Giovedì 16 aprile	Imposte dirette
Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.		



Principali adempimenti mese di aprile 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 16 aprile (segue)	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2026.</p> <p>Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p>
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
	Inps	<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
	Ragionieri commercialisti	<p>Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2026.</p>
Lunedì 20 aprile	Iva	<p>Collegamento Pos - Registratore di cassa - Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1.01.2026 o utilizzati tra l'1 e il 31.01.2026, la registrazione deve essere completata entro il 20.04.2026.</p>
	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	<p>Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente.</p>
	Conai	<p>Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.</p>
Mercoledì 22 aprile	Assemblea di bilancio	<p>Convocazione - Per le Srl termine di spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione dell'assemblea di bilancio fissata al 30.04.2026.</p>
	Enea	<p>Bonus fiscali - Fino al 22.04.2026 è possibile trasmettere all'Enea i dati inerenti agli interventi che possono accedere alle detrazioni fiscali di cui all'Ecobonus e al Bonus casa, conclusi tra il 1.01 e il 22.01.2026 nonché per quelli conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026 (avviso Enea 22.01.2026).</p>
Sabato 25 aprile ²	Iva	<p>Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.</p>
Giovedì 30 aprile	Imposte dirette	<p>Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata.</p> <p>Mod. Redditi per eredi - Termine di presentazione telematica della dichiarazione da parte degli eredi qualora il decesso sia avvenuto dal 1.07.2025 al 31.10.2025.</p>
	Iva	<p>Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2025.</p>
		<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p>
		<p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p>
		<p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p>
		<p>Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2026 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).</p>
		<p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>
<p>Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2026, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.</p>		



Principali adempimenti mese di aprile 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 30 aprile (segue)	Iva (segue)	Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2 ^a rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entr. n. 12/E/2015). Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020). Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2025 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).
	Ici Enc	Recupero Ici 2006-2011 - Termine per il versamento delle somme oggetto di recupero relativo all'Ici degli enti non commerciali per il periodo 2006-2011.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Rottamazione quinquies	Domanda - Termine di trasmissione telematica della domanda di adesione.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Con il flusso UniEmens di competenza marzo 2026 entrano in vigore le nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso UniEmens (Messaggio Inps 3743/2025). Parità di genere - Termine di presentazione della domanda per la fruizione dell'esonero contributivo (mess. Inps 3804/2025).
	Certificazione Unica	Lavoro autonomo - Termine di trasmissione all'Agenzia Entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e a provvigioni per prestazioni non occasionali.
	Rapporto per le pari opportunità Libro unico del lavoro	Trasmissione - Termine di trasmissione del rapporto in relazione al biennio 2024-2025. Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 c.c., fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Termine per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per pubblicare in nota integrativa le informazioni relative ai contributi pubblici di importo pari o superiore a € 10.000 ricevuti nel 2025.
	Revisori enti locali	Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Enasarco FIRR	Riepilogo - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2025 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR di competenza dell'anno 2025.
	Strutture sanitarie private	Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2025.
	Gestori di servizi di pubblica utilità	Comunicazione - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2025.
	Autotrasportatori	Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2026.
Gestori crisi d'impresa	Contributo annuale - Termine di invio al Ministero della Giustizia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale effettuato entro il 31.01.	

Note	
1.	La giurisprudenza ritiene che i giorni che compongono il termine in oggetto sono "liberi" e quindi il deposito per essere tempestivo deve essere effettuato non oltre il 16° giorno anteriore a quello fissato per l'assemblea.
2.	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].